

**GARANTE PROTEZIONE
DATI PERSONALI**
7 FEBBRAIO 2002

**Esercizio di attività
giornalistica**

- **Essenzialità della notizia**
- **Dati identificativi di persona malata**
- **Diffusione**
- **Dignità della persona**
- **Violazione**

Quando, nell'esercizio dell'attività giornalistica, si rende possibile l'identificazione di una persona malata con una dovizia di particolari contrastante

il principio di essenzialità dell'informazione e quando la pubblicazione di una notizia di indubbio interesse generale non rende necessario alcun riferimento allo specifico soggetto di cui si ipotizza la malattia, può concretarsi una grave violazione della dignità della persona. In simili casi è illecito il trattamento dei dati personali che rendono identificabili la persona interessata, i suoi congiunti e altre persone non interessate ai fatti.

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Viste le notizie diffuse nei giorni 6 e 7 febbraio 2002 da molteplici mezzi di informazione che hanno consentito l'identificazione di una persona sospetta di aver contratto la variante umana della malattia di Creutzfeldt-Jakob;

Considerate anche le dichiarazioni e le richieste di familiari della persona interessata per ottenere tutela della riservatezza;

Vista la nota inviata dall'Assessorato alla sanità della Regione siciliana sulle cautele adottate da tale ufficio per prevenire l'identificazione dell'interessata;

Considerate le dichiarazioni sulla questione del Ministro della salute;

Considerate le dichiarazioni in materia dei medici curanti;

Rilevato che:

a) nel caso esaminato si è resa possibile l'identificazione della persona interessata con una dovizia di particolari contrastante il principio di essenzialità dell'informazione;

b) la pubblicazione di una notizia di indubbio interesse generale non rendeva necessario alcun riferimento allo specifico soggetto di cui si ipotizza la malattia (art. 25 l. n. 675/1996);

c) si è così concretata una grave violazione della dignità della persona, principio inderogabile al quale attribuiscono specifica rilevanza l'art. 1 l. n. 675/1996 e gli artt. 8 e 10 del Codice deontologico (« tutela della dignità delle persone »; « tutela della dignità delle persone malate »);

d) la ricordata dovizia di particolari ha comportato inoltre la pubblicazione di notizie relative a congiunti dell'interessata e ad altre persone estranee ai fatti, con palese violazione dell'art. 5 del citato Codice deontologico;

e) la diffusione di molte delle notizie qui considerate ha verosimilmente la sua origine nella violazione di specifici obblighi di segretezza da parte di soggetti pubblici e di esercenti la professione medica;

f) il pregiudizio riferibile ai diversi soggetti a causa della diffusione delle notizie potrà essere fatto valere davanti alla competente autorità giudiziaria;

Visti gli artt. 12, 20, 23, 25 e 31 della legge n. 675/1996 e l'art. 10 del citato Codice deontologico;

Constatate le numerose violazioni di quanto disposto dalla normativa vigente sulla protezione dei dati personali e, in particolare, degli artt. 20, 22, 23 e 25 della legge n. 675/1996 e degli artt. 5, 8 e 10 del Codice deontologico per l'attività giornalistica, quest'ultimo specificamente dedicato alla « tutela della dignità delle persone malate » (« Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica. »);

Constatata pertanto l'illiceità del trattamento dei dati personali che rendono identificabili, in casi come quelli in esame, la persona interessata, i suoi congiunti e altre persone non interessate ai fatti;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal Segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

Tutto ciò premesso il garante:

a) vieta il trattamento da parte dei mezzi di informazione dei dati personali di cui in motivazione, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. l), legge n. 675/1996;

b) dispone l'invio di copia del presente provvedimento agli editori e ai direttori responsabili delle testate in atti;

c) dispone inoltre l'invio del provvedimento, per le valutazioni di loro competenza:

ai Consigli dell'Ordine dei giornalisti;

al Consiglio nazionale dell'Ordine dei medici;

alla competente autorità giudiziaria.

**ATTIVITÀ GIORNALISTICA,
VIOLAZIONE DELLA
DIGNITÀ DELLA PERSONA E
« BLOCCO » DEL
TRATTAMENTO DI DATI
PERSONALI**

**1. PREMESSA: IL POTERE DEL GARANTE
DI EMANARE DIVIETI DI TRATTAMENTO
O DISPORRE IL BLOCCO DEI DATI.**

Il Garante per la protezione dei dati personali ha « finalmente » emanato il primo divieto di trattamento e lo ha fatto indirizzandolo ai mezzi d'informazione¹.

Tale provvedimento merita alcune osservazioni attinenti alla sua funzione nell'ambito dei poteri dell'Autorità ed alla sua rilevanza nell'im-

¹ Il Garante aveva già emanato un provvedimento di divieto nel giugno del

pianto della legge n. 675/1996, anche in considerazione del caso che lo ha originato, molto legato alle circostanze di fatto e inserito nell'ambito dell'esercizio dell'attività giornalistica.

Il divieto di trattamento, così come il blocco dei dati, rientra tra i poteri cc.dd. preventivi o inibitori² attribuiti dalla legge n. 675/1996 (art. 31) all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

In particolare — per quello che qui interessa — l'art. 31, comma 1, lett. l) le attribuisce il compito di « vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporre il blocco se il trattamento risulta illecito o non corretto [...], oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati ».

Il potere di emanare un divieto e quello di disporre un blocco rispondono all'importantissima funzione di prevenire i danni e di inibire i comportamenti (trattamenti) che mettono ingiustificatamente a repentaglio interessi qualificati della persona, in relazione all'uso di dati personali³. Funzione, questa, che è stata sottolineata e reclamata da più parti in relazione alle esigenze di tutela di tutta la categoria dei diritti della personalità, stante la constatazione per cui in caso di lesione del diritto alla personalità il danno è *in re ipsa*, e la migliore tutela consiste nell'evitare la lesione stessa⁴.

1998 (di tale decisione si darà conto in seguito, *infra*, nota 12). Il caso si presentava molto simile a quello in esame. Tuttavia, in quell'occasione, non era stato ancora pubblicato il regolamento sulla procedura dei ricorsi proposti al Garante che, pur di dare soddisfazione alle istanze degli interessati, decise ugualmente il caso, qualificando l'istanza pervenutagli in termini di « reclamo ». Inoltre, il divieto emanato in quella circostanza fu una risposta precisa a dirette richieste degli interessati, non costituendo l'esito di un'autonoma iniziativa dell'Autorità.

Per tali ragioni, si ritiene che l'importanza del provvedimento che si pone oggi alla nostra attenzione sia tale da conferirgli la dignità di « primo » provvedimento di divieto di trattamento.

² Poteri che sono stati anche definiti « interdettivi o coercitivi », in quanto « per la loro natura autoritaria o repressiva, a differenza dei poteri di vigilanza [...], sono configurati dal legislatore in termini di *extrema ratio*, quando non vi sia la possibilità di un intervento di tipo differente ». Si veda C. LACAVA, *Commento all'art. 31*, in *La tutela della privacy* a cura di C.M. Bianca e F.D. Busnelli, in *NLCC*, 1999, 704-715, p. 709.

« L'attività volta a vietare in tutto o in parte il trattamento dei dati personali [...] si estrinseca attraverso procedimenti che hanno una indubbia finalità repressiva ». Così A. ZITO (*I procedimenti del Ga-*

rante: profili ricostruttivi, in Il trattamento dei dati personali, vol. II - Profili applicativi a cura di V. Cuffaro e V. Ricciuto, Torino, 1999, 397-427, p. 413), in un'ottica di analisi degli aspetti pubblicistici e amministrativi dei compiti del Garante.

Di « strumentazione giuridica di tipo inibitorio » parla A. CONTALDO, *Commento all'art. 31*, in *La tutela dei dati personali - commentario alla l. 675/1996* a cura di E. Giannantonio, M.G. Losano e V. Zeno-Zencovich, Padova, II ed., 1999, 431-455, p. 443.

³ Sottolinea che negli atti del Garante contenenti divieti l'aspetto predominante è quello volto a far cessare un comportamento lesivo dell'interesse pubblico A. ZITO, *op. cit.*, p. 413.

Inoltre, tale categoria di poteri adempie anche all'altra importante esigenza di non subordinare la tutela di diritti così importanti all'iniziativa dell'interessato, spesso non consapevole dei propri diritti e comunque non sempre propenso a sopportare costi e lungaggini dell'azione giudiziaria ordinaria o cautelare. In tal modo possono assicurarsi anche la capillarità e l'indifettibilità della tutela. Su questi aspetti, cfr. F. BOCHICCHIO, *La tutela dei dati personali tra diritti della personalità e dinamiche d'impresa*, in *Dir. econ. Assic.*, 1998, 3-27, p. 12.

⁴ In questa linea, L. BIGLIAZZI GERI, U. BRECCIA, F.D. BUSNELLI e U. NATOLI, *Diritto civile*, 1*, Torino, 1987, pp. 145 e 177.

Sottolinea come i provvedimenti inibito-

Questa categoria di poteri rappresenta anche un superamento di quella che è stata definita « un'ottica di formalismo negoziale », lamentando le conseguenze negative di un impianto di tutela che richiede il consenso dell'interessato al trattamento, condizionando la tutela di valori fondamentali al rispetto di determinate forme⁵.

Come si dirà meglio nel prosieguo, il provvedimento di divieto del Garante offre soddisfazione alle esigenze di tutela delle persone al di là dei, ed a prescindere dai, poteri riconosciuti dalla legge e, al tempo stesso, dall'eventuale consenso che possa essere stato prestato dall'interessato al trattamento dei dati forniti ai fini dell'esercizio dell'attività giornalistica.

In termini più generali, il potere dell'Autorità Garante di vietare il trattamento o di disporre il blocco dei dati — non a caso accomunati nella stessa disposizione legislativa — si inserisce significativamente tra i rimedi esperibili a tutela della persona rispetto al trattamento di dati personali. Nell'impianto e nel sistema della legge n. 675/1996 il trattamento di dati personali è soggetto a limiti di legittimità che sono costruiti attraverso regole di natura diversa. Accanto ai presupposti del trattamento, vengono delineati indici di liceità dello stesso correlati alle sue modalità e finalità⁶, nonché frequenti richiami alla regola di correttezza. Tale sistema è modulato in funzione della tutela dei valori fondamentali della persona; i presupposti ed i limiti del trattamento, nonché i rimedi esperibili dall'interessato o dal Garante sono collocati in una scala di efficacia e funzionalità rispetto alla tutela della persona ed in un'ottica di contemperamento con interessi, esigenze e libertà contrapposte⁷. Dunque, la possibilità di

ri della diffusione di una manifestazione del pensiero « costituiscono la principale se non unica forma di tutela » dei diritti della personalità V. ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, 1985, p. 333. In un più ampio discorso sulla tutela cautelare dei diritti della personalità, in particolare dell'onore e della reputazione, lo stesso Autore si pronuncia contro l'erronea ed inopportuna distinzione tra diritti della personalità e diritti patrimoniali, i primi essendo interessi « essenzialmente di natura morale, che maggiormente e spesso unicamente, possono trovare difesa in provvedimenti cautelari, mentre quelli di natura patrimoniale godono comunque della tutela risarcitoria ». *Ibidem*, pp. 326 ss., in particolare p. 329.

Nell'ambito di una rassegna degli orientamenti giurisprudenziali circa tematiche connesse con la tutela della sfera privata di un soggetto, si afferma che « emergono sufficienti linee di tendenza nel senso che la garanzia dei diritti della personalità e, di conseguenza anche della sfera privata del soggetto, si attua prevalentemente attraverso strumenti di sanzione diretta, piuttosto che mediante strumenti risarcitori ». Così G. GIACOBBE, *Il diritto alla riservatezza nella prospettiva degli strumenti*

di tutela, in *Il riserbo e la notizia*, Atti del convegno di Macerata, Napoli, 1983, 107-141, p. 139. Inoltre, nell'ambito di un discorso sulla tutela di tipo inibitorio dell'identità personale, cfr. G. CASSANO, *Il risarcimento del danno da lesione all'identità personale*, in questa *Rivista*, 1999, 107-127, p. 122.

In altri termini, ma nello stesso senso, C. LACAVA, *Commento all'art. 31*, cit., p. 709.

⁵ Esprime queste preoccupazioni F. BOCHICCHIO, *La tutela dei dati personali tra diritti della personalità e dinamiche d'impresa*, cit., p. 15.

⁶ Si veda E. NAVARRETTA, *Commento all'art. 9*, in *La tutela della privacy*, cit., 317-342, particolarmente p. 321.

⁷ Si rinvia ancora a E. NAVARRETTA, *ivi*, la quale sottolinea che « se è vero che la n. 675 del 1996 è nel suo complesso una legge sul bilanciamento di interessi, appare evidente il ruolo basilare delle due norme citate [l'art. 1, comma 1 sulle finalità della legge e l'art. 9 che « identifica... la tecnica che disciplina il bilanciamento di interessi »] e l'essenzialità del loro collegamento, in quanto il nucleo essenziale del bilanciamento di interessi risiede, per l'appunto, nella dimensione va-

intervento riconosciuta al Garante dall'art. 31, comma 1, lett. l) rientra a pieno titolo tra gli interventi che prescindono da condizioni meramente formali di attuabilità, come può essere intuitivamente inferito dalla circostanza che essa si riferisce a trattamenti o a raccolte di dati che dovrebbero avere già superato il vaglio dell'autorizzazione o del consenso dell'interessato.

Infatti, le nozioni di liceità e di correttezza sono parzialmente diverse: « la loro differenza risiede solo nella circostanza che nel primo caso viene coinvolta la violazione di una norma che *a priori* sanziona un divieto o disciplina una condotta autorizzata, mentre nel secondo caso viene in esame una norma che consente un sindacato *a posteriori* sul carattere abusivo della condotta »⁸.

Il potere del Garante di vietare il trattamento o di disporre il blocco dei dati si inserisce — in questo contesto — su entrambi i piani. Infatti, esso può rispondere ad un trattamento che « risulta illecito o non corretto », ricadendo nella prima ipotesi, per esempio, il caso di un trattamento di dati personali non necessari — e quindi superflui — rispetto alle finalità del trattamento stesso; quando le condizioni di liceità siano rispettate, può nondimeno riscontrarsi una violazione della regola di correttezza nel trattamento dei dati stessi. È a queste ipotesi che sembra fare principale riferimento l'art. 31, comma 1, lett. l) laddove impone di tenere in considerazione la natura dei dati, le modalità del trattamento o gli effetti che esso può determinare, nonché il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati⁹.

2. IL CASO: IL DIVIETO EMANATO DAL GARANTE.

Il caso alla base dell'intervento del Garante è noto. I mezzi d'informazione di massa hanno diffuso la notizia che si è verificato anche in Italia un caso di contagio all'uomo della BSE, il morbo c.d. della « mucca pazza » che colpisce i bovini e che può essere trasmessa all'uomo.

La notizia, tuttavia, è stata arricchita di molti particolari, riguardanti la zona geografica ove vive la persona rimasta contagiata e tanti altri dati a lei riferibili, che consentivano con relativa facilità la sua identificazione.

Oltre a porre in pericolo la riservatezza della ragazza¹⁰, in rapporto anche alla lesione della sua dignità, soprattutto per la condizione di malattia, i dati divulgati dai mass media non sembravano portare alcun valore aggiunto all'informazione sul caso umano di BSE, neanche in relazione al pericolo che potesse non essere l'unico caso nella Regione interes-

loriale e nelle tecniche legislative e giudiziali chiamate a risolvere il conflitto ».

Da altra prospettiva, fa riferimento a limiti impliciti all'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero per tutelare altri beni egualmente garantiti dalla Costituzione, con specifica menzione della pari dignità sociale e dei diritti della personalità, R. RAZZANTE, *Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione*, Padova, 2002, p. 33.

⁸ Così E. NAVARRETTA, *op. cit.*, p. 323.

⁹ Su questo aspetto si tornerà in seguito, nell'esaminare il provvedimento emanato dal Garante.

¹⁰ Per un'analisi recentissima e aggiornata dei rapporti tra tutela dei dati sanitari e diritto di cronaca giornalistica, si veda F. DI CIOIMMO, *Il trattamento dei dati sanitari tra interessi individuali e collettivi*, in *Danno e resp.*, 2002, 121-134, pp. 125 e 132 ss.

sata, né a quello che il consumo di carni nella regione stessa potesse essere ancora a rischio di contagio.

Il Garante ha, pertanto, emanato uno scarno, per quanto tempestivo, divieto — indirizzato a tutti gli organi d'informazione — affinché non venissero ulteriormente trattati i dati personali della persona colpita dal morbo.

Nella motivazione (molto breve, come s'è accennato) l'Autorità ha fatto riferimento a tre circostanze essenziali, tutte incentrate sui fatti: la violazione della dignità della persona, la violazione del codice deontologico dei giornalisti (nei termini principalmente della non essenzialità della notizia), la necessità di impedire tempestivamente ed efficacemente la lesione dei diritti in questione.

Dal primo punto di vista, ha sottolineato che la diffusione di particolari e di dati in grado di consentire la facile individuazione dell'identità della ragazza lede la dignità della persona, in quanto tale e in quanto malata¹¹. Sotto questo profilo, è da sottolineare come l'affermazione del Garante si basi evidentemente sulle circostanze di fatto, non essendo di per sé sufficiente a ledere la dignità di una persona la sua mera identificabilità. Diverso, già *ictu oculi*, è il caso della dignità di persona in stato di malattia.

Dal secondo punto di vista, ha evidenziato come la diffusione di tali dati non fosse in alcun modo giustificata da un'esigenza informativa, in quanto il diritto di informazione ha preminente rilevanza giuridica nei limiti dell'utilità sociale e dell'essenzialità della notizia¹². In altri termini, l'eventuale compromissione del diritto alla riservatezza dell'interessato ai dati — diritto tutelato e presidiato in relazione proprio al valore di dignità della persona — non poteva essere giustificata con l'argomento della libertà di stampa e del diritto all'informazione.

Infine, dall'analisi dei fatti discendeva la necessità di intervenire subito per non far proseguire il trattamento dei dati della ragazza da parte degli organi di informazione, al fine di preservarne, nei limiti del possibile, la non identificabilità. Da qui l'emanazione del primo provvedimento di divieto di trattamento.

¹¹ Si veda l'art. 10 del Codice deontologico dei giornalisti, secondo cui: « Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro professionale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica ».

¹² Nella decisione del 17 giugno 1998 (il precedente provvedimento di divieto di trattamento, cui si è accennato in apertu-

ra), il Garante aveva ritenuto fondato il reclamo proposto dai genitori di un ragazzo minorenne che — protagonista di un incidente stradale che aveva causato anche una vittima — era stato fatto bersaglio ad opera dei giornalisti della diffusione dei suoi dati anagrafici e sanitari. L'Autorità aveva motivato anche con il rilievo della non essenzialità dei dati in parola rispetto alla notizia di interesse sociale che volevasi pubblicare. Questa e le altre decisioni del Garante, citate nel testo, sono pubblicate sul sito del Garante all'indirizzo <http://www.garanteprivacy.it>.

Sul concetto di essenzialità dell'informazione, si veda anche F. DI CIOMMO, *Il trattamento dei dati sanitari tra interessi individuali e collettivi*, cit., pp. 133 s.

3. LA LESIONE DELLA DIGNITÀ DELLA PERSONA E LA VIOLAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO DEI GIORNALISTI.

L'Autorità Garante ha constatato « una grave violazione della dignità della persona », attuata mediante la diffusione di un gran numero di particolari che hanno reso identificabile la persona che ha contratto la variante umana del morbo di Creutzfeldt-Jakob.

La dignità umana non solo è principio inderogabile della legge n. 675/1996, ma è anche oggetto di considerazione preminente nello stesso codice deontologico dei giornalisti, come evidenziato, in particolare, dal citato art. 10.

Nella ricerca di un equilibrio tra le esigenze di tutela della persona rispetto al trattamento dei dati personali e l'attività giornalistica di informazione, la legge n. 675/1996 — anche attraverso il ruolo normativo¹³ riconosciuto al codice di autodisciplina¹⁴ — ha riconosciuto la (relativa) prevalenza della libertà di informazione rispetto alle esclusive esigenze di riservatezza degli interessati, eliminando la necessità di molti adempimenti formali e semplificando le modalità di assolvimento di alcuni obblighi¹⁵, riconoscendo implicitamente l'importanza dell'attività giornalistica anche in seno alle libertà fondamentali riconosciute nell'ordinamento e sancite dalla carta costituzionale.

Tuttavia, la preminente finalità della legge n. 675/1996, che è quella di tutelare i diritti fondamentali della persona, ha imposto a tutti gli operatori del diritto di regolare qualunque attività di trattamento di dati personali alla luce della necessità di tutelare la persona e i valori di cui essa

¹³ Esula dal presente lavoro l'esame della natura della vincolatività del Codice deontologico dei giornalisti e della sua collocazione nel sistema delle fonti del diritto. Pertanto, ci si limiterà nel testo a poche osservazioni funzionali al commento del provvedimento in epigrafe. Per tutti gli altri aspetti, si rinvia — tra i tanti — a: A. BELLELLI, *Commento all'art. 25, II*, in *Tutela della privacy*, cit., 598-609; R. BITETTI, *Disciplina legislativa e autoregolamentazione nell'attività giornalistica*, in *Il trattamento dei dati personali, vol. II - Profili applicativi*, cit., 201-237; G. VOTANO, *Commento all'art. 25*, in *La tutela dei dati personali - commentario alla l. 675/1996*, cit., 302-321, pp. 308 ss.; S. NICODEMO, *Il codice di « deontologia giornalistica »: una fonte atipica?*, in questa *Rivista*, 2000, 85-112.

Si segnala, infine, che il recente D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 467 ha previsto, all'art. 20, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di altri codici deontologici per diverse categorie di dati personali, di cui il Garante deve curare la sottoscrizione per i soggetti interessati al trattamento dei relativi dati. Il comma 3 dell'art. 20 prevede che « il rispetto delle disposizioni in essi [i codici]

contenute costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati ».

Per un primo commento, si veda D. MINOTTI e A. SIROTTI GAUDENZI, *Privacy: aspettando il testo unico le nuove norme imbrigliano internet*, in *Guida al diritto* del 16 febbraio 2002, 110-113, p. 111.

¹⁴ La necessità di riferirsi a regole tecniche di comportamento fissate o accettate dalla categoria interessata, nella specie dai giornalisti, per l'accertamento della responsabilità era avvertita da tempo. Si veda V. ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, cit., pp. 263 ss. e — in particolare — p. 266.

¹⁵ Infatti, l'autorizzazione del Garante ed il consenso dell'interessato non sono più necessari per il trattamento di nessuno dei dati sensibili quando l'intero trattamento venga effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. Si veda l'art. 25 della legge n. 675/1996, in particolare il comma 1.

Riguardo alle semplificazioni in materia di notificazione del trattamento, si vedano le previsioni di cui all'art. 7 della stessa legge, comma 5-bis, lett. b) e comma 5-quater, lett. b).

risulta portatrice¹⁶. Il rispetto della dignità umana è il principio guida che deve conformare tutte le attività e tutte le valutazioni sulla composizione dei conflitti tra diritti, anche fra diritti fondamentali.

In quest'ottica, la stessa fondamentale attività giornalistica deve rispettare la dignità delle persone. Il principio di dignità è, infatti, entrato a far parte dei principi che informano il codice deontologico dei giornalisti, di modo che anche se i dati personali di un soggetto vengono trattati e diffusi, tale attività deve svolgersi in maniera idonea a preservare la dignità della persona interessata. Il legislatore, consapevole della inevitabile necessità di fissare dei criteri per la soluzione dei conflitti tra interessi fondamentali sanciti dall'ordinamento giuridico, ha previsto il concorso del codice deontologico dei giornalisti alla formazione dei parametri valutativi che consentano di effettuare quel temperamento indispensabile tra il trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica e le esigenze di tutela dei diritti fondamentali della persona¹⁷. La norma dell'art. 25, comma 3, sancisce la logica conseguenza dell'integrazione delle diverse fonti normative in materia di trattamento di dati personali: «[...] In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera l)», che è appunto quanto è successo con il provvedimento in esame.

L'integrazione delle norme e dei principi di un codice deontologico specifico per il particolare settore di trattamento di dati personali con le previsioni della legge n. 675/1996 è significativo proprio nell'ottica del bilanciamento di interessi.

Infatti, a prescindere dal valore propriamente normativo che voglia attribuirsi a siffatto codice, la previsione di certe regole deontologiche di condotta, pensate per (quando non direttamente ideate da¹⁸) gli operatori di un'area di attività, svela la volontà di ricercare dei limiti di comportamento che siano professionalmente compatibili con le esigenze pro-

¹⁶ Nel senso espresso nel testo, si veda ora Cass. civ., sez. I, 30 giugno 2001, n. 8889, in questa *Rivista*, 2001, 710-720: «Letteralmente la legge funzionalizza la garanzia che introduce alla difesa di taluni valori fondamentali nella struttura giuridica della persona fisica. Essa vuole impedire che l'uso astrattamente legittimo del dato personale avvenga con modalità tali da renderlo lesivo di talune posizioni». *Ivi*, p. 714.

Per l'importanza della dignità della persona, quale chiave di lettura dell'intera legge n. 675/1996, si veda F.D. BUSNELLI, *Spunti per un inquadramento sistematico, in Tutela della privacy*, cit., 228-233. Tale lettura non è condivisa — così come non lo è la portata normativa dell'art. 1 della legge n. 675/1996 — da A. PALMIERI e R. PARDOLESI, *Protezione dei dati personali e diritto di cronaca: verso un «nuovo ordine»?*, commento a Trib. Milano, 14 ottobre 1999, in *Foro it.*, 2000, 1, 664-675,

cc. 668 ss., i quali — tuttavia — ne riconoscono l'utilità pratica ai fini della selezione dei valori da tutelare e da bilanciare.

¹⁷ In prospettiva analoga, sottolinea che «[...] il richiamo alla clausola generale di correttezza, frequentemente applicata dalla giurisprudenza in materia di lesione dei diritti della persona tramite i mezzi di informazione, evoca in via immediata il rispetto delle regole etiche, ai fini della cui individuazione assumono ora un ruolo fondamentale i codici deontologici» R. BITETTI, *Disciplina legislativa e autoregolamentazione nell'attività giornalistica*, cit., pp. 217 s.

¹⁸ Si allude alla possibilità, riconosciuta all'Autorità Garante, di prescrivere misure e accorgimenti da inserire nel codice, nonché di un suo intervento sostitutivo nell'adozione dello stesso codice in caso di inattività dell'ordine professionale.

Si vedano i commi 2 e 3 dell'art. 25, legge n. 675/1996.

prie del corretto svolgimento di un lavoro e del libero esercizio di una libertà fondamentale, nonché eticamente imposti dalla correttezza di comportamento come intesa dagli stessi professionisti.

In altri termini, le regole del codice deontologico contribuiscono all'attuazione ed alla esplicitazione dei principi della legge n. 675/1996 in un duplice senso. Da un lato, ove particolarmente chiare e precise, costituiscono altrettante previsioni da rispettare e fondano ulteriori e più specifici presupposti di liceità per il trattamento.

Dall'altro lato, quando la relativa formulazione risulti ampia ed elastica, esse si pongono come clausole generali chiarificatrici di norme legislative dello stesso tipo, con l'inevitabile pregio di essere interpretabili ed applicabili quali parametri di valutazione diffusi ed accettati nello specifico ambito soggettivo di operatività. In questo caso, si pongono come parametri di correttezza del trattamento, capaci di individuare le concrete modalità con cui i professionisti devono operare¹⁹.

Lo stesso principio di essenzialità²⁰ della notizia — anch'esso pilastro prima del « decalogo » dei giornalisti enucleato dalla Corte di Cassazione²¹, poi dello stesso codice deontologico — contribuisce a chiarire, a un livello precedente rispetto al principio di dignità, la liceità del trattamento dei dati effettuato nell'esercizio dell'attività giornalistica. Se il principio di essenzialità dell'informazione consente di stabilire se e quali dati possano essere trattati nell'attività giornalistica, in quanto necessari all'informazione circa notizie di interesse pubblico e generale²²; il princi-

¹⁹ In questo senso anche A. BELLELLI, *Commento all'art. 25, II, cit.*, pp. 604 ss.

²⁰ L'art. 6, comma 1, del codice deontologico dei giornalisti così recita: « La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti ».

²¹ Cass., 18 ottobre 1984, n. 5259, in *Giur. It.*, 1985, I, 1, cc. 762 ss.; in *Giust. Civ.*, 1984, I, cc. 2941 ss. ed in *Foro it.*, 1984, I, cc. 2711 ss., con annotazione di R. PARDOLESI (*ivi*), cui si deve l'introduzione dell'appellativo di « decalogo » poi generalmente utilizzato per riferirsi ai principi espressi nella sentenza. I principali requisiti indicati dalla Corte erano — in realtà — verità, utilità sociale e continenza. Tuttavia, nel solco dell'elaborazione prodotta dagli autori che ritengono la disciplina dell'attività giornalistica nella legge n. 675/1996 non innovativa rispetto ai concetti elaborati dalla giurisprudenza e dalla stessa dottrina dall'emanazione del c.d. Decalogo, dovrebbe interpretarsi lo stesso principio di essenzialità della notizia alla luce di quei concetti e, in definitiva, identificarlo con essi. In proposito, si veda R. BITET-

TI, *Disciplina legislativa e autoregolamentazione nell'attività giornalistica*, cit., pp. 220 ss. e bibliografia ivi segnalata.

Sul rapporto tra riservatezza e verità del fatto, si veda V. ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, cit., pp. 109 ss..

A proposito dell'interesse sociale della notizia come condizione per comprimere la privacy personale, si veda G.B. FERRI, *Persona e privacy*, in *Il riserbo e la notizia*, cit., 33-84, p. 83.

Sull'annoso dibattito circa il rapporto tra diritto alla riservatezza e diritto di cronaca, si vedano — a titolo esemplificativo — gli Atti del Convegno svoltosi a Macerata il 5 e 6 marzo 1982, pubblicati nel volume *Il riserbo e la notizia*, cit. e, in particolare, i contributi di G.B. FERRI, cit., pp. 51 ss. e 81 ss. e di A. CATAUDELLA, *Segreto, privato e cronaca*, 85-105, pp. 99 ss.. Si veda inoltre il contributo di G. GIACOBBE, *Il diritto alla riservatezza nella prospettiva degli strumenti di tutela*, *ivi*, 107-141, pp. 117 ss. per un esame della stessa materia, condotto attraverso l'analisi dei dati giurisprudenziali.

²² « Tale limite comporta la valutazione dell'intero contesto descrittivo per verificare la pertinenza di esso alla notizia relativa al dato sensibile e s'identifica pertanto con il rapporto fra l'ampiezza

pio di dignità della persona impone un controllo sulle modalità concrete del trattamento, principalmente (ma non solo) di quei dati che abbiano già superato positivamente il vaglio di essenzialità.

Entrambi i principi presuppongono un'attività di giudizio sui casi concreti, il cui esito dipende evidentemente dalle reali circostanze di fatto.

Nel caso di specie, il Garante ha rilevato che: « si è resa possibile l'identificazione della persona interessata con una dovizia di particolari contrastante il principio di essenzialità dell'informazione; [...] la pubblicazione di una notizia di indubbio interesse generale non rendeva necessario alcun riferimento allo specifico soggetto di cui si ipotizza la malattia ».

4. L'INTERVENTO DEL GARANTE: IL DIVIETO DI TRATTAMENTO TRA URGENZA E REPRESSIONE DEI COMPORTAMENTI PERICOLOSI PER GLI INTERESSI FONDAMENTALI DELLA PERSONA.

Come rilevato incidentalmente nella premessa, il potere di emanare provvedimenti di divieto o di blocco di dati è letto alternativamente come potere inibitorio-preventivo o come potere interdittivo-coercitivo e repressivo.

Le qualificazioni che sono state date del tipo di provvedimento si sono basate sulla sola lettura del testo della norma che attribuisce il relativo potere all'Autorità Garante. Tuttavia, il Garante stesso ha dimostrato con l'emanazione di questo primo divieto, che tale potere risponde ad una combinazione di caratteristiche che danno vita ad una natura in qualche misura « ibrida », che — nel contesto della variegata tutela prevista dalla legge n. 675/1996 — unisce alla funzione inibitoria, un contenuto interdittivo.

Il tipo di repressione attuato dal divieto è però molto diverso da quello che caratterizza l'esperienza, per esempio, della censura. A differenza di questa, infatti, il divieto interviene sul trattamento di alcuni dati personali e non sulla manifestazione del pensiero o sull'attività giornalistica²³.

Il Garante non può « bloccare » o « vietare » l'espressione di una libertà fondamentale quale quella d'informazione²⁴. Al contrario, l'Autorità ha il potere (e il dovere importantissimo) di fare sì che essa si espliciti secondo i caratteri che le sono propri — essenzialità e modalità civili dell'esposi-

narrativa e le ragioni d'interesse della stessa ». Così G. CORRIAS LUCENTE, *Dato o notizia? La tutela della riservatezza e il diritto di cronaca*, commento a GIP presso Pretura di Roma, 16 ottobre 1998, in questa *Rivista*, 1999, 96-105, p. 103.

²³ In senso analogo, si veda V. ZENO-ZENCOVICH, *Banche di dati giornalistiche e dubbi (infondati) di costituzionalità*, commento a Trib. Milano, 14 ottobre 1999, in questa *Rivista*, 2000, 41-47, pp. 42 ss.

La tesi sembra avvalorata da Cass. civ., sez. I, 30 giugno 2001, n. 8889, cit., p. 717, secondo cui l'attività giornalistica non può « sovrapporre la nozione di notizia a quella di dato personale ».

²⁴ Contro la ravvisabilità di intenti censori nella disciplina introdotta dalla legge n. 675/1996 in materia di attività giornalistica si era espresso, a ridosso dell'emanazione della legge stessa, anche G. VOTANO, *Commento all'art. 25*, in *La tutela dei dati personali - commentario alla l. 675/1996*, a cura di E. Giannantonio, M.G. Losano e V. Zeno-Zencovich, Padova, I ed., 1997, 221-231, pp. 229 s., le cui considerazioni erano svolte nell'ambito di una più ampia valutazione delle norme della legge n. 675/1996 in connessione con la legge n. 69/1963, recante l'ordinamento professionale del giornalista.

zione — attuando così il bilanciamento di interessi contrapposti che costituisce lo scopo della stessa legge n. 675/1996. Il ruolo del Garante si innesta, infatti, correttamente nel sistema già delineato agli albori della problematica nelle pronunce della Corte Costituzionale²⁵ che hanno sancito l'ammissibilità di quegli interventi inibitori e cautelari che intervengano sulle pubblicazioni senza travalicare i precisi limiti posti dall'art. 21 Cost. a tutela della libertà di stampa.

In questo senso, assumono un rilievo preminente le circostanze del fatto concreto²⁶, che consentono di valutare, da un lato, quanto sia necessario (essenziale) ai fini del diritto-dovere d'informazione il trattamento dei dati personali concretamente coinvolti, dall'altro, quanto questo trattamento sia pericoloso per la dignità della persona interessata²⁷.

Solo dall'attenta valutazione e relazione tra queste due circostanze, può emergere l'opportunità di vietare il trattamento dei dati personali ai fini dell'attività giornalistica per cui sono stati raccolti.

5. LA RILEVANZA DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO NELLA SCELTA DEL GARANTE.

Dall'esame di questo caso, come di quelli decisi con alcuni provvedimenti emanati dal Garante nella stessa materia²⁸ — il diritto di cronaca

²⁵ Ci si riferisce a Corte Cost. 9 luglio 1970, n. 122, in *Giur. it.*, 1970, I, 1, 1525 ss. e Corte Cost. 12 aprile 1973, n. 38, in *Foro it.*, 1973, I, 1707 ss.. Secondo quest'ultima: « Il fine perseguito dall'art. 21, comma 3 cost. è infatti solo quello di evitare, che fuori delle espresse ipotesi ivi contemplate, interventi cautelativi od amministrativi impediscano o ostacolino la libera circolazione delle pubblicazioni. Il diritto all'immagine, riconducibile ai diritti inviolabili dell'uomo, può essere tutelato mediante sequestro o provvedimenti inibitori senza violare l'art. 21 cost. anche rispetto alle attività strumentali ed alle cose destinate alla pubblicazione ma non ancora pubblicate ».

Sinteticamente, per il valore di dette pronunce nell'ambito della problematica di cui ci si occupa, si veda per tutti ancora G. GIACOBBE, *Il diritto alla riservatezza nella prospettiva degli strumenti di tutela*, cit., pp. 117 s. e 134 s..

²⁶ Rilievi simili sono emersi già molto tempo prima dell'introduzione della legge n. 675/1996: « tra "privato" e "cronaca" vi è un rapporto di potenziale, e spesso effettivo, conflitto. Conflitto tra due interessi, protetti allo stesso livello, che impone bilanciamenti costanti e delicati, sulla scorta di valutazioni che si calano nel concreto ». Così A. CATAUDELLA, *Segreto, privato e cronaca*, cit., pp. 101 s..

²⁷ L'opera di mediazione, attribuita in tal modo al Garante, consente forse di

superare anche le perplessità manifestate da chi ha letto l'assetto degli equilibri fra i valori costituzionali coinvolti dal binomio « diritto di cronaca — protezione dei dati personali » — così come sancito dalla legge n. 675/1996 — come una situazione a rischio di un'eccessiva compressione dei valori facenti capo al diritto di cronaca, in assenza di un'attenta considerazione dell'effettiva aggressione ai valori, invece, richiamati dalla protezione dei dati personali. Per tale opinione, si vedano A. PALMIERI e R. PARDOLESI, *Protezione dei dati personali e diritto di cronaca: verso un «nuovo ordine»?*, cit., particolarmente p. 675.

²⁸ Con la decisione del 22 gennaio 2001, il Garante ha dichiarato infondato un ricorso, in ragione del fatto che i particolari ed i dettagli usati per descrivere il fatto di interesse pubblico divulgato da un giornale non risultavano « non pertinenti ». Anche il riferimento — generico — a problemi di salute dell'interessato è stato visto come un accenno fatto senza aggiungere dettagli lesivi della dignità dell'interessato.

Il giudizio del Garante si è basato sull'attenta considerazione delle circostanze concrete al punto da fargli precisare — alla fine della motivazione — che « restano ovviamente impregiudicati i diritti dell'interessato nei confronti di una eventuale, ulteriore utilizzazione dei dati da parte del quotidiano nel rispetto dei principi richiamati dagli artt. 20 e 25 della legge

nell'esercizio dell'attività giornalistica — emerge la necessità di guardare alle circostanze di fatto del caso concreto²⁹. E ciò anche in ragione del fatto che i limiti per la legittimità del trattamento di dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca sono espressi con statuizioni che equivalgono a clausole generali, come è stato sottolineato riguardo al richiamo effettuato dal codice deontologico dei giornalisti allo stesso art. 9 della legge n. 675/1996.

Come è stato rilevato dall'Autorità Garante, nel caso di specie non è stato rispettato — cioè è stato violato — il principio di essenzialità della notizia nell'esercizio del diritto-dovere di cronaca, d'informazione. In altri termini, i dati personali dell'interessata non erano necessari ai fini dell'informazione che volevasi fornire all'opinione pubblica: non rispondevano all'utilità sociale.

In relazione a quanto previsto dall'art. 31, comma 1, lett. l), della legge n. 675/1996, può dirsi che: il trattamento risultava illecito in quanto non essenziale, e quindi in violazione dell'art. 10 del codice deontologico dei giornalisti; la natura dei dati o comunque gli effetti che potevano essere determinati dal relativo trattamento, nonché il rischio del verificarsi di un rilevante pregiudizio (la lesione della dignità della persona coinvolta ed interessata) comportavano la necessità di conformare l'attività giornalistica e d'informazione al rispetto dei diritti dell'interessata, affinché l'esercizio del diritto d'informazione non incidesse su diritti fondamentali la cui compromissione, peraltro, risultava del tutto superflua ai fini dell'esplicazione del dovere d'informazione nel caso concreto.

In altri termini, in questo caso, il controllo del Garante si è risolto in una verifica del parametro di liceità del trattamento dei dati personali dell'interessata, in quanto il principio di essenzialità dei dati rispetto alla notizia fornisce un parametro di valutazione *a priori* della legittimità del trattamento in relazione alla finalità dichiarata dello stesso. In questo senso, il caso risolto dal Garante costituisce un esempio di contrasto tra diritti fondamentali in cui uno dei due dovrebbe prevalere per espressa disposizione di legge, ivi incluso il parametro di valutazione « etico », inglobato dall'art. 25 e dall'art. 31, ed espresso dalle norme del codice deontologico dei giornalisti.

Tuttavia, analoghe considerazioni il Garante avrebbe potuto svolgere se le stesse condizioni fattuali si fossero presentate in un caso in cui i dati personali — o alcuni di essi — dell'interessata fossero risultati essenziali ai fini dell'informazione e dell'utilità sociale. In tal caso, sarebbe stato necessario vagliare attentamente non solo le modalità concrete dell'esposizione delle notizie, ma anche il concreto rischio di violazione dei

n. 675/1996, e dagli artt. 5, 6 e 10 del codice di deontologia relativo al trattamento di dati nell'esercizio dell'attività giornalistica ».

Nel caso, già citato *supra* alla nota 12, deciso il 17 giugno 1998, il Garante ha ravvisato la non essenzialità ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca della pubblicazione dei dati personali del minore coinvolto nell'incidente. Inoltre, la motivazione faceva riferimento alla necessità di una parti-

colare attenzione nel trattamento dei dati personali di un minore, in ragione del preminente interesse ad un regolare processo di maturazione e del pericolo di disturbi e deviazioni che lo stesso potrebbe subire in conseguenza di « spettacolarizzazioni del suo caso di vita ».

²⁹ Nello stesso senso, F. DI CIOMMO, *Il trattamento dei dati sanitari tra interessi individuali e collettivi*, cit., p. 133, nota 71.

diritti fondamentali dell'interessata in bilanciamento con l'utilità sociale della notizia e con il modo civile della narrazione, avvalendosi — anche in tale operazione — dei principi espressi dal codice deontologico.

Da un punto di vista più generale, come si è anticipato, il sistema di tutela approntato dalla legge n. 675/1996 si snoda attraverso una serie di rimedi e di poteri adeguata e completa a protezione della persona e dei suoi diritti fondamentali. La natura dell'interesse protetto è tale da richiedere, tra quei rimedi e poteri, anche e soprattutto, mezzi di tutela particolarmente rapidi ed efficaci, non a caso modellati sulla situazione di fatto.

I tipi di aggressione da cui la legge vuole tutelare la persona presuppongono — per la varietà di possibili manifestazioni concrete — una gradualità anche dei rimedi esperibili. Quale sia il rimedio migliore, e il più efficace, dipende — oltre che dal ricorrere dei presupposti stabiliti dal legislatore — proprio dalle reali minacce al bene protetto e, conseguentemente, dalla situazione concreta, in modo da poterlo attuare nella maniera più efficace e adeguata rispetto al rischio incombente.

In quest'ottica può dirsi che il provvedimento di divieto di trattamento, pur avendo un contenuto repressivo, ha tuttavia una funzione inibitoria. Infatti, esso — lungi dal voler vietare una concreta manifestazione della libertà d'informazione — assume il ruolo di guardiano preventivo e, possibilmente, tempestivo, dei diritti della persona, inquadrandosi tra i poteri giurisdizionali o paragiurisdizionali di tipo inibitorio. Le concrete circostanze di fatto, evocano in tal senso se non il *fumus boni juris*, dal momento che la situazione di diritto viene attentamente vagliata e dichiarata nello stesso provvedimento, almeno il *periculum in mora* proprio dei procedimenti d'urgenza.

6. CONCLUSIONI: TUTELA INIBITORIA *SUI GENERIS*, *SELF RESTRAINT* DEL GARANTE E DISCREZIONALITÀ SULL'AN DELL'INTERVENTO.

La legge n. 675/1996 attribuisce all'interessato ed al Garante una molteplicità di strumenti di intervento, predisposti per soddisfare ogni genere di esigenza: così, in funzione dell'esattezza e della verità dei dati, l'interessato può accedere agli stessi e chiederne la correzione, l'aggiornamento o la cancellazione; in funzione del rispetto dei presupposti di liceità del trattamento, il Garante può indicare al titolare l'adozione di determinati comportamenti o accorgimenti; in funzione della tutela di interessi preminenti, l'interessato può opporsi (per un motivo legittimo) al trattamento dei suoi dati; etc..

In altri termini, la particolare e concreta esigenza di intervento rispetto ad un dato personale o ad un trattamento trova di volta in volta soddisfazione in una scala di rimedi che va dalla rettifica all'aggiornamento, dall'adozione di particolari misure di sicurezza alla cancellazione, dalla trasformazione dei dati in forma anonima al divieto di trattamento.

I presupposti di ogni tipologia di poteri (siano essi in capo all'interessato o rimessi all'autonoma iniziativa del Garante) sono precisamente fissati dalla legge. Il titolare del potere di intervento può scegliere tra i tanti esperibili quale sia il rimedio dal contenuto più idoneo ad eliminare la situazione di illegittimità del trattamento, oppure il più funzionale alla tutela dello specifico interesse alla base dell'intervento.

Il caso in epigrafe mostra che il Garante — nei casi in cui si attiva per propria iniziativa — gode di un'ampia discrezionalità riguardo alla scelta del tipo di provvedimento da emanare. Tuttavia, per adattarlo alle circostanze del caso non ha la libertà di modificare il contenuto dell'atto: ha, viceversa, la facoltà di scegliere la tipologia più idonea al concreto svolgersi della vicenda rischiosa per i diritti umani fondamentali.

È in questo senso che il provvedimento in esame ha funzione inibitoria, perché è — almeno potenzialmente — in grado di intervenire sulla condotta potenzialmente lesiva prima del verificarsi di un danno irreparabile. È in questo senso che assumono preminente importanza le circostanze di fatto del caso esaminato dal Garante, in quanto esse consentono di indirizzarlo sul tipo di provvedimento che sia opportuno emanare.

Quanto maggiore è il rischio di lesione di un diritto fondamentale della persona e quanto più delicata è la natura dei dati trattati, tanto più necessario sarà un intervento a contenuto repressivo. Nel caso di specie, poi, la decisione (ed è in questo che risiede la novità) è stata presa indipendentemente da un ricorso o un reclamo dell'interessato o dei suoi congiunti. Il Garante ha ritenuto di intervenire in una vicenda che integrava sotto gli occhi di tutti una grave violazione della dignità umana.

L'attenzione da sempre prestata dall'Autorità Garante nei confronti di tutti gli elementi di fatto delle situazioni con cui si è confrontato è un dato importante per la valutazione delle funzioni attribuite all'Autorità.

Infatti, facendo capo ad essa tanti e vari poteri di intervento in materia di trattamento dei dati personali, ed essendole riconosciuta un'ampia discrezionalità nella scelta delle tipologie di provvedimenti da emanare, l'approccio di farsi guidare dall'esame delle circostanze si rivela sintomatico di un grande equilibrio all'interno dell'istituzione, nonché in sintonia con l'impianto della stessa legge n. 675/1996 che, come sottolineato, privilegia un'ottica fattuale ai fini di un concreto bilanciamento tra diritti e libertà contrapposti.

Dunque, è da apprezzare il *self restraint* attuato dal Garante che, dalla data della sua istituzione, ha ritenuto opportuno ricorrere alla « *extrema ratio* » del divieto di trattamento, per di più rivolto a tutti i mezzi d'informazione, solo nel caso delicatissimo di una « grave violazione della dignità della persona ».

MARIA GAGLIARDI